

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 607

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIARANTE, SALVI, TOSSI BRUTTI,
TEDESCO TATÒ, RANIERI, BARBIERI, PEDRAZZI CIPOLLA,
D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, TRONTI e BRESCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1992

Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti
politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei
cittadini e delle cittadine

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	7
TITOLO I - Principi generali	»	7
TITOLO II - Norme in materia di competizioni elettorali	»	9
TITOLO III - Contributi per gli istituti di democrazia diretta	»	14
TITOLO IV - Contributi e agevolazioni per l'attività dei partiti politici	»	15
TITOLO V - Disposizioni finanziarie	»	21
TITOLO VI - Norme sull'ordinamento interno dei partiti politici	»	25
TITOLO VII - Divieti e sanzioni	»	25
TITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - Il Partito democratico della sinistra non ha sostenuto l'iniziativa referendaria per l'abrogazione di una grande parte della legislazione vigente in materia di finanziamento pubblico dei partiti. Non certo, però, perchè la disciplina legislativa di una materia tanto delicata sia, ad oggi, sufficiente e soddisfacente, ma per la ragione essenziale ed elementare che il *referendum* - abrogando seccamente alcune disposizioni della legge - potrebbe produrre, se non accompagnato o seguito da adeguate iniziative in sede parlamentare, una situazione di fatto probabilmente peggiore di quella attuale. Sottraendo ai partiti la quota (relativamente modesta) dei finanziamenti pubblici (e «legali»), si finirebbe per avvantaggiare proprio coloro che in questi anni hanno «coltivato» con maggiore spregiudicatezza canali alternativi, occulti e spesso illegittimi, di autofinanziamento.

La legislazione vigente - però - presenta gravi limiti, ed è ben comprensibile che, dinnanzi all'esplosione della questione morale, una parte dell'opinione pubblica possa trovare nell'iniziativa referendaria un terreno simbolico di condanna politica e morale per comportamenti inaccettabili che hanno corrotto i partiti, le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, e l'idea stessa di politica, come servizio per la collettività ed impegno per i cittadini.

Il PDS propone per questo al Parlamento un disegno di radicale riforma delle leggi in materia di finanziamento pubblico ai partiti ed alle attività politiche, con la convinzione che si debba e si possa andare addirittura oltre l'orizzonte del *referendum* abrogativo (che, come si è detto, colpisce solo alcune parti della legge), e prospettare un nuovo assetto normativo, che abbia anzitutto l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza alle amministrazioni dei partiti politici, e

che trasformi radicalmente la logica dei contributi pubblici per le attività politiche, tanto nei destinatari (non solo i partiti), quanto nelle forme (ad esempio privilegiando le agevolazioni indirette, piuttosto che l'erogazione monetaria), quanto infine proponendo un rapporto più immediato tra la volontà esplicita dei cittadini e la determinazione del concorso pubblico alle finanze dei partiti.

Crediamo sia sbagliato accettare oggi giudizi generici di condanna dei partiti, che fanno di ogni erba un fascio, apparentemente condannando tutti ed in pratica assolvendo chi porta le responsabilità maggiori del degrado della vita pubblica. Ciò nonostante è doveroso ammettere senza reticenza alcuna gli errori di valutazione compiuti anche da chi è stato lambito solo in misura assolutamente marginale dall'emergenza morale, finalmente evidenziata da clamorose iniziative della magistratura.

È stato un errore, ad esempio, accettare il tabù della gelosa autonomia di ciascun partito per coprire, nei fatti, bilanci incompleti, oscuri e a volte infedeli. È stato un errore altrettanto grave concepire il sostegno pubblico alle attività politiche quasi esclusivamente come contributo finanziario diretto alle amministrazioni dei partiti, sottovalutando l'alternativa dell'offerta di servizi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, nonché le possibili forme di incentivazione per le contribuzioni private, come strumento parzialmente alternativo ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato. Particolarmente grave è stata inoltre la separazione concettuale e legislativa tra l'attività politica svolta attraverso i partiti, e la molteplicità di altre sedi e forme dell'attività politica dei cittadini, che caratterizzano una democrazia moderna e pluralista, mentre per gli stessi partiti la legge rinunciava a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolgere il ruolo che le poteva essere assegnato, di stimolo incisivo per processi di autoriforma.

Con la chiara consapevolezza di questi problemi, ed avvertendo pienamente l'urgenza di una netta assunzione di responsabilità non tanto per la «minaccia» del *referendum*, quanto piuttosto per lo sdegno suscitato nell'opinione pubblica dai fatti di «Tangentopoli», il PDS propone di mettere mano immediatamente ad una completa riforma della legislazione in materia di «concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine». E se ragioni di buona tecnica legislativa non consigliano di concentrare in una sola legge anche la materia del sostegno pubblico all'associazionismo civile, nondimeno riteniamo che il nesso politico tra le due iniziative riformatrici debba essere evidente, accompagnando due procedimenti parlamentari distinti, ma contestuali. Se poi, come suggeriamo, lo strumento principale per il finanziamento delle attività dei partiti dovesse essere mutuato dalla legislazione vigente per i contributi statali alle chiese (il cosiddetto «otto per mille»), si potrà decidere che una quota equivalente del gettito dell'IRPEF sia assegnata, con un meccanismo analogo, nell'ambito della nuova legge-quadro sull'associazionismo.

Senza demagogiche ambiguità, vogliamo allora ribadire che una nuova legge è indispensabile, anche a prescindere dal *referendum*, per almeno cinque buone ragioni:

1) perchè una nuova legge sui cosiddetti «costi della politica» è l'unica occasione credibile, nel breve periodo, per imporre elementi di riforma dei partiti (ed innescare finalmente le «autoriforme» tante volte promesse), anzitutto richiedendo l'adozione dello statuto e dei regolamenti elettorali con atto pubblico (in tal modo impugnabili da chiunque ne abbia interesse);

2) perchè è costituzionalmente e moralmente corretto che lo Stato sostenga anche finanziariamente l'attività politica dei cittadini, come funzione di interesse pubblico (e, soprattutto, interesse dei più deboli), a patto però che si riconosca come

la politica, oggi, non si esaurisce più nei partiti, ma si dipana anche attraverso gli istituti di democrazia diretta, ed un ricco tessuto di associazioni, movimenti, nuovi soggetti collettivi;

3) perchè il contributo pubblico può aiutare i partiti a svolgere le funzioni che sono loro costituzionalmente proprie, stimolando il volontariato politico, «premiando» più l'attività politico-programmatica che la creazione di grandi apparati, favorendo i processi di regionalizzazione e gli spazi di autonomia per l'iniziativa politica delle donne o dei giovani;

4) perchè la nuova legge può superare gli anacronistici tabù che hanno finora impedito controlli seri sulle finanze interne e sui patrimoni dei partiti (nessun *referendum* abrogativo potrà mai raggiungere questo scopo), e al tempo stesso favorire l'«emersione» dei contributi privati, con la doppia leva della deducibilità fiscale e dell'inasprimento delle sanzioni per comportamenti illegittimi;

5) perchè è doveroso e possibile ridurre i «costi della politica», anzitutto regolamentando le campagne elettorali (in specie quelle radiotelevisive, di gran lunga le più costose).

Il disegno di legge che proponiamo all'attenzione del Senato offre un quadro organico di disposizioni, per dare risposta a questa molteplicità di esigenze:

1) il Titolo I (*Principi generali*), riconosciuta la pari dignità delle funzioni politiche svolte attraverso i partiti e gli istituti di democrazia diretta previsti dalla Costituzione, dispone norme rigorose e complete per la formazione, la pubblicità e la certificazione dei bilanci dei partiti, ed istituisce un'«Alta autorità di vigilanza» di assoluto prestigio ed imparzialità, costituita dal Presidente della Corte dei conti (che la presiede), e da due studiosi o professionisti di chiara fama nominati dai Presidenti delle Camere;

2) il Titolo II (*Norme in materia di competizioni elettorali*) disciplina il concorso pubblico per le spese elettorali sostenute dai partiti (favorendo tra l'altro la regiona-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lizzazione dei partiti ed incentivando la presenza di donne nelle assemblee elettive), fissa limiti rigorosi per le spese elettorali dei singoli candidati, e regola in modo nuovo ed incisivo le campagne elettorali radiotelevisive;

3) il Titolo III (*Contributi per gli istituti di democrazia diretta*) garantisce il rimborso delle spese di autenticazione e certificazione delle firme per le iniziative legislative popolari e per i *referendum*, e dispone contributi pubblici per la campagna referendaria dei comitati promotori (altri incentivi sono previsti nel Titolo V);

4) il Titolo IV (*Contributi e agevolazioni per l'attività dei partiti politici*) disciplina in modo del tutto nuovo la delicata materia del concorso pubblico all'attività dei partiti abrogando del tutto le forme di finanziamento finora adottate (si tratta, appunto, della parte della precedente normativa sottoposta a *referendum* popolare) Si propongono così tre diverse forme di sostegno pubblico, secondo un ventaglio di possibilità tra loro coerenti e coordinate.

Ai partiti, anzitutto, si promette un contributo finanziario a carico dello Stato solo se, e in quanto, i cittadini ne facciano annualmente esplicita richiesta in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il meccanismo sarà sostanzialmente diverso rispetto alla disciplina vigente per i contributi statali alle chiese, tanto per l'importo complessivo (che non potrà superare il 4 per mille del gettito dell'IRPEF), quanto per la necessità di tutelare con maggior rigore la riservatezza delle opzioni dei contribuenti. La scelta tra i diversi partiti ammessi al contributo statale dovrà infatti essere indicata in un modello allegato alla dichiarazione dei redditi. Ma soprattutto si scongiura la ripetizione della regola intollerabile secondo cui le quote del gettito dell'IRPEF corrispondenti alle opzioni inesprese si ripartiscono proporzionalmente alle scelte espresse: ai partiti andranno solo i contributi esplicitamente voluti e richiesti dai cittadini, anno per anno, mentre la quota di chi non esprimerà alcuna scelta resterà allo Stato.

La seconda possibilità offerta ai partiti è la costituzione di speciali fondazioni che

potranno accedere (sul modello di quanto avviene, ad esempio, nella Repubblica federale di Germania) ad un contributo pubblico per le attività di formazione, promozione culturale, ricerca ed elaborazione programmatica; la strada delle fondazioni - riteniamo - potrà ad un tempo consentire controlli più rigorosi sui soggetti percettori di contributi pubblici, e sollecitare i partiti ad una feconda «riconversione», da apparati di gestione del potere politico-amministrativo a strumenti per la partecipazione politica dei cittadini (anche le disposizioni sulle fondazioni propongono norme per favorire la regionalizzazione dei partiti e lo sviluppo di sedi autonome di elaborazione politico-culturale per le donne e per i giovani).

Si dispongono infine alcune agevolazioni tariffarie (telefoni, poste, elettricità) e fiscali (IVA, imposta sugli spettacoli) a favore dei partiti e delle loro fondazioni; nella stessa logica, si garantiscono condizioni di pari opportunità per l'accesso a sedi e locali di proprietà pubblica, e si offre un'alternativa credibile alla crescente «professionalizzazione» delle funzioni politiche, attraverso un meccanismo assai rigoroso e ben delimitato di «distacco» per i dipendenti pubblici o privati;

5) il Titolo V (*Disposizioni finanziarie*), oltre a quantificare i contributi pubblici, garantendone la copertura finanziaria, fissa limiti e modalità per la deducibilità parziale dei contributi che persone fisiche possono erogare ai partiti ed alle loro fondazioni, ai promotori dei *referendum* popolari ed alle associazioni che abbiano per fine statutario la promozione della partecipazione politica delle donne, con il duplice scopo di sollecitare l'autofinanziamento dei soggetti politici e di favorire la trasparenza di tutti i contributi; il divieto per le persone giuridiche (italiane o straniere) di erogare contributi ai partiti o ai candidati servirà - a maggior ragione dopo «Tangentopoli» - a scongiurare la legittimazione di scambi impropri tra il sistema politico e sistema delle imprese;

6) il Titolo VI (*Norme sull'ordinamento interno dei partiti politici*) impone, per accedere ai benefici della legge, di approva-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re in atto pubblico lo statuto dei partiti ed i regolamenti «per la formazione delle liste elettorali e la designazione delle candidature»; questa disposizione (correlata al successivo «diritto all'iscrizione» ed all'obbligo di garantire norme antidiscriminatorie in favore delle donne) consentirà a chiunque ne abbia interesse di agire in giudizio per difendere i propri diritti all'interno di ciascun partito: in tal modo, ci sembra, si potranno coniugare il massimo di autonomia per le regole interne dei partiti ed il massimo di garanzia per i diritti dei singoli;

7) infine, il Titolo VII (*Divieti e sanzioni*) completa il disegno riformatore con disposizioni più rigorose di quelle attualmente vigenti, consentendo tra l'altro all'Alta autorità di vigilanza di disporre la sospensione dei contributi pubblici in pendenza dell'azione penale.

Onorevoli Senatori, confidiamo che il Parlamento possa in tempi brevi procedere all'esame di questa, e degli altri progetti in materia di contributi pubblici all'attività politica dei cittadini. Non ci preoccupa l'incalzare del referendum, ma la crescente sfiducia diffusa nell'opinione pubblica per le istituzioni e i partiti nel loro insieme. Gravi sono i rischi per la democrazia se, nelle sedi parlamentari, non si riuscirà ad offrire rapidamente risposte convincenti a questo disagio. Certo, la legge sui «costi della politica» è solo un tassello di un disegno riformatore che necessita di ben altri complementi (anzitutto nuove leggi elettorali, e più in generale il rinnovamento profondo delle istituzioni della Repubblica), ma sarebbe irresponsabile e superficiale sottovalutarne l'urgenza e l'importanza.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Principi generali)

1. In attuazione degli articoli 1 e 49 della Costituzione, la Repubblica promuove il diritto dei cittadini di concorrere a determinare la politica nazionale attraverso i partiti politici e gli istituti di democrazia diretta.

2. La legge assicura ai partiti politici, in condizioni di parità e in relazione al consenso liberamente accordato loro dai cittadini, contributi ed agevolazioni per la partecipazione alle competizioni elettorali e per le attività di formazione e promozione politico-culturale svolte attraverso le fondazioni di cui all'articolo 14.

3. Ai fini della presente legge sono considerati partiti politici tutti i soggetti comunque denominati o organizzati che partecipino con proprie liste o candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per i Consigli regionali.

Art. 2.

(Alta autorità di vigilanza)

1. Al fine di garantire la corretta attuazione della presente legge, è istituita un'Alta autorità di vigilanza costituita dal Presidente della Corte dei conti, che ne assume la presidenza, e da due componenti, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed economiche, o dottori commercialisti con almeno dieci anni di iscrizione nell'albo professionale.

2. L'Alta autorità di vigilanza esercita i poteri e le funzioni ad essa conferiti dalla legge, e riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

*(Bilanci dei partiti politici
e delle fondazioni)*

1. A partire dall'esercizio finanziario 1995, i bilanci consolidati e i conti patrimoniali delle direzioni nazionali e delle organizzazioni periferiche dei partiti politici e delle fondazioni di cui agli articoli 14 e 17, comprensivi delle partecipazioni detenute e degli allegati di cui agli articoli 23 e 24 debbono essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. I segretari politici dei partiti e i rappresentanti legali delle fondazioni che hanno percepito contributi dallo Stato a norma della presente legge sono tenuti, entro il 31 marzo di ogni anno, a pubblicare sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano a diffusione nazionale il bilancio consolidato ed i conti patrimoniali del partito o della fondazione, approvati dagli organi statutariamente competenti, redatti secondo i modelli approvati dall'Alta autorità di vigilanza e certificati ai sensi del comma 1.

3. Nella relazione allegata al bilancio devono essere illustrate, analiticamente, le proprietà immobiliari, le partecipazioni a società commerciali, la titolarità di imprese e i redditi comunque derivanti da attività economiche. Nella stessa relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo le percentuali e i criteri stabiliti dagli organi statuari del partito o della fondazione.

4. Al bilancio dei partiti politici deve essere allegata una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali,

da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni ed ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Debbono altresì essere allegate le dichiarazioni di cui all'articolo 9 presentate dai parlamentari nazionali europei o dai consiglieri regionali che si sono candidati nelle liste del partito.

5. Copia del bilancio e della relazione illustrativa, comprensiva degli allegati di cui al presente articolo ed agli articoli 23 e 24, deve essere trasmessa all'Alta autorità di vigilanza entro il 30 aprile di ciascun anno. L'Alta autorità di vigilanza può chiedere chiarimenti, anche attraverso audizioni dei dirigenti politici ed amministrativi del partito o della fondazione, e disporre verifiche sui libri e le scritture contabili e su ogni altro documento pertinente. Bilanci e relazioni, accompagnate da un rapporto dell'Alta autorità di vigilanza, sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO II

NORME IM MATERIA DI COMPETIZIONI ELETTORALI

Art. 4.

(Concorso alle spese elettorali per le elezioni politiche)

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici hanno diritto a contributi finanziari a carico dello Stato.

2. Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato propri candidati per le elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un eletto ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi.

3. Hanno altresì diritto al contributo i partiti politici che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni del Sena-

to della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 5.

*(Concorso alle spese elettorali
per le elezioni europee)*

1. A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, i partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante hanno diritto a contributi finanziari a carico dello Stato.

Art. 6.

*(Erogazione dei contributi
di cui agli articoli 4 e 5)*

1. I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono erogati dall'Alta autorità di vigilanza ai partiti politici che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) il 70 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione ai voti ottenuti dai partiti rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati ovvero del Parlamento europeo;

c) il 10 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione al numero delle donne elette dai partiti rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati ovvero del Parlamento europeo.

2. Tutte le somme di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione all'Alta autorità di vigilanza della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 3, ed alla sua pubblicazione, a

cura del partito, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 7.

*(Concorso spese elettorali
per le elezioni regionali)*

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei Consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale, i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

2. Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

3. Nell'ambito dell'ammontare globale del contributo, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Art. 8.

*(Erogazione del contributo
di cui all'articolo 7)*

1. I contributi di cui all'articolo 7 sono erogati dall'Alta autorità di vigilanza ai rappresentanti delle organizzazioni regionali dei partiti che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutti i partiti che ne abbiano diritto;

b) il 70 per cento della somma stanziata è ripartito fra i partiti in proporzione dei voti ottenuti;

c) il 10 per cento della somma stanziata è ripartito in proporzione al numero delle donne elette.

2. Tutte le somme di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 9.

*(Limite per le spese elettorali
dei singoli candidati)*

1. Le spese per la campagna elettorale dei candidati all'elezione del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo non possono superare un ammontare pari a otto mensilità delle rispettive indennità parlamentari.

2. Le spese per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni di Consigli regionali non possono superare un ammontare pari a otto mensilità della indennità spettante ai consiglieri regionali.

3. I candidati di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a dichiarare e documentare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento cui sono ricorsi per far fronte a tali spese.

4. Le spese documentate e sostenute personalmente dal candidato sono deducibili al cinquanta per cento dal reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

5. La regolarità della dichiarazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta da due professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti. La dichiarazione deve essere depositata, entro sessanta giorni, nella cancelleria del tribunale competente per territorio, ove ogni cittadino può prenderne visione.

6. Il superamento dei limiti di cui ai commi 1 e 2 e la falsità della dichiarazione sono puniti con la multa da due a cinque volte i limiti massimi di spesa stabiliti per il candidato dai medesimi commi 1 e 2. La stessa pena si applica ai revisori che hanno sottoscritto le dichiarazioni. Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici da due a quattro anni e, per i revisori, la sospensione dall'esercizio della professione per la medesima durata.

Art. 10.

*(Regolamentazione delle campagne
radiotelevisive)*

1. Nei periodi precedenti le elezioni politiche, europee, regionali ed ammini-

strative nonchè le consultazioni referendarie, i concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale possono trasmettere programmi o inserzioni di propaganda elettorale, alle seguenti condizioni:

a) garantire pari condizioni di accesso gratuito a tutti i partiti o le liste elettorali, ed eventualmente al comitato promotore del *referendum*, che ne facciano richiesta;

b) garantire la trasmissione di programmi di tribuna elettorale o referendaria, secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi;

c) praticare, per le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati, tariffe non superiori all'80 per cento della media delle tariffe praticate dalla medesima emittente nel precedente anno solare;

d) trasmettere le inserzioni di singoli candidati o gruppi di candidati solo per un tempo inferiore a quello destinato alla lettera a) e in fasce orarie predeterminate, garantendo che, se richiesto, almeno il 40 per cento degli spazi siano riservati ad inserzioni di candidate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle emittenti radiotelevisive che dichiarino di essere organi di partiti politici o di liste partecipanti alle elezioni.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa la presenza in video o in audio dei candidati.

4. Nel corso delle campagne elettorali o referendarie la presenza di candidati o rappresentanti dei partiti o delle liste e dei membri del governo deve essere limitata, nelle trasmissioni informative o di intrattenimento, alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

5. In ogni caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 31, commi da 1 a 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

TITOLO III

CONTRIBUTI PER GLI ISTITUTI
DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 11.

*(Rimborso spese di autenticazione
e certificazione)*

1. I promotori dei *referendum* popolari di cui agli articoli 7 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ed i promotori delle proposte di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 48 della stessa legge possono ottenere, entro i limiti di cui all'articolo 29, contributi per il rimborso, da parte dello Stato, delle spese sostenute per la autenticazione e certificazione delle firme, nel numero prescritto dagli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione.

2. Al rimborso sono ammessi i promotori dei *referendum* le cui richieste siano state dichiarate legittime dall'ufficio centrale per il *referendum* e, nel caso dei *referendum* abrogativi, siano state dichiarate ammissibili dalla Corte costituzionale, nonché i promotori dei disegni di legge di iniziativa popolare la cui regolarità sia stata accertata dalle Camere.

3. L'Alta autorità di vigilanza, sentito il consiglio dell'ordine dei notai, stabilisce entro il 31 dicembre di ciascun anno l'importo del rimborso per ciascuna firma autenticata.

4. Il contributo è erogato dall'Alta autorità di vigilanza ai promotori che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla pubblicazione delle decisioni di cui al comma 3.

Art. 12.

(Contributo per la campagna referendaria)

1. A titolo di concorso nelle spese di propaganda sostenute in occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138

della Costituzione, i promotori di cui agli articoli 7 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono ottenere un contributo finanziario a carico dello Stato.

2. Il contributo è erogato dall'Alta autorità di vigilanza ai promotori che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum.

3. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più consultazioni referendarie, il contributo è ripartito in parti eguali tra i promotori delle diverse richieste di referendum.

TITOLO IV

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEI PARTITI POLITICI

Art. 13.

*(Opzione dei cittadini
per la destinazione di una quota
del gettito Irpef
all'attività dei partiti)*

1. A partire dall'anno finanziario 1993, i cittadini che lo desiderano possono richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, che una parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore al 4 per mille dell'ammontare complessivo, sia destinata allo sviluppo dell'attività democratica dei partiti rappresentati in Parlamento.

2. L'importo complessivo dei contributi da erogare ai partiti è stabilito in una quota del 4 per mille proporzionale alle opzioni dei cittadini. L'importo così determinato è distribuito tra i partiti proporzionalmente alle indicazioni preferenziali indicate in apposito modulo allegato alle dichiarazioni annuali dei redditi. Qualora i contribuenti non esprimano alcuna opzione la quota corrispondente del 4 per mille è portata in economia di bilancio.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali dei partiti, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre, una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario.

4. Le modalità di attuazione, a tutela della riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti, sono disposte con decreto del Ministro delle finanze, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti.

Art. 14.

(Fondazioni promosse dai partiti politici)

1. I partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei Consigli regionali, possono ottenere un contributo dello Stato per le attività di ricerca, di elaborazione, di formazione e di promozione politico-culturale, qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscano una fondazione le cui finalità statutarie escludano ogni partecipazione diretta alle attività di propaganda elettorale.

2. Per le fondazioni di cui al presente articolo, le funzioni assegnate all'autorità governativa dagli articoli 16, terzo comma, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 32 del codice civile sono esercitate dall'Alta autorità di vigilanza.

Art. 15.

(Compiti delle fondazioni)

1. Lo statuto delle fondazioni ne definisce le finalità di ricerca, di elaborazione, di formazione e di promozione politico-culturale, esclusa ogni partecipazione diretta alle attività di campagna elettorale.

2. Le fondazioni curano la tenuta dell'archivio storico dei rispettivi partiti, e ne consentono l'accesso al pubblico nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto.

Art. 16.

(Contributi finanziari per l'attività delle fondazioni)

1. I contributi finanziari sono erogati dall'Alta autorità di vigilanza alle fondazioni che ne abbiano diritto ed i cui rappresentanti legali ne facciano richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 25 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale tra tutte le fondazioni che ne abbiano diritto;

b) la somma residua è ripartita tra le fondazioni in proporzione ai voti ottenuti dai rispettivi partiti nelle elezioni per la Camera dei deputati.

2. Il contributo spettante a ciascuna fondazione è erogato direttamente, in tutto o in parte, alle sezioni regionali da esse costituite, qualora in tal senso prescrivano i rispettivi statuti. Gli statuti debbono in ogni caso garantire che una parte del contributo sia destinata alle sezioni regionali costituite nelle regioni il cui statuto prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

3. Una somma pari al 5 per cento del contributo spettante a ciascuna fondazione deve essere destinata allo svolgimento di attività di formazione e promozione politico-culturale tra i giovani, eventualmente avvalendosi di apposite sezioni per le politiche giovanili.

Art. 17.

(Incentivi per la partecipazione politica delle donne)

1. I partiti politici rappresentanti in Parlamento possono costituire apposte fondazioni, soggette ai medesimi controlli di cui al comma 2 dell'articolo 14, al fine di svolgere attività di ricerca, elaborazione programmatica, formazione e promozione politico-culturale per la partecipazione politica delle donne.

2. Negli organismi dirigenti di tali fondazioni deve essere assicurata la presenza di donne in misura non inferiore al 60 per cento dei posti.

3. Qualora i partiti abbiano costituito le fondazioni di cui al presente articolo, alle stesse fondazioni è corrisposto un contributo annuale pari al 10 per cento del contributo spettante alle fondazioni del medesimo partito a norma dell'articolo 16. Tale contributo deve considerarsi aggiuntivo ai contributi spettanti alle fondazioni di cui all'articolo 14.

Art. 18.

(Agevolazioni tariffarie)

1. I partiti politici e le fondazioni di cui agli articoli 14 e 17 possono essere una riduzione sino al 50 per cento delle tariffe telefoniche, postali e per la fornitura dell'energia elettrica, nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. La legge finanziaria determina annualmente lo stanziamento per le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, che sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle agevolazioni.

3. L'Alta autorità di vigilanza, sulla base dello stanziamento indicato, predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il piano di ripartizione delle agevolazioni, in proporzione ai voti ottenuti dai partiti nelle ultime elezioni per la Camera dei deputati.

Art. 19.

(Agevolazioni fiscali)

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle cessioni di beni mobili e immobili è stabilita nella misura della aliquota minima in vigore.

Art. 20.

(Feste e spettacoli promossi dai partiti)

1. L'ammontare sull'imposta sugli spettacoli, dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti politici o dalle fondazioni di cui agli articoli 14 e 17, è ridotto nella misura del 50 per cento.

2. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente titolo e quelle di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazioni di premi, promosse, per l'autofinanziamento, dai partiti politici rappresentanti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo o nei Consigli regionali, purchè svolte nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o dalle fondazioni medesime».

Art. 21.

(Sedi e locali per le attività di partiti e fondazioni)

1. Al fine di agevolare l'espletamento della funzione democratica di cui all'articolo 49 della Costituzione, i comuni e le province assicurano ai partiti politici rappresentati nei rispettivi consigli l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici e di affissione, a norma dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi, ai partiti o alle fondazioni di cui agli articoli 14 e 17. Gli immobili devono essere destinati a sedi,

centrali o periferiche, delle fondazioni o dei partiti politici, o essere utilizzate per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite o stipulate per un canone annuo pari al canone previsto, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per un'abitazione di tipo popolare (A/4) della medesima superficie.

3. L'uso improprio di locali di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni, cui consegue la revoca della concessione o la rescissione del contratto.

4. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente al Parlamento l'elenco dei provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di cui al comma 2.

Art. 22.

(Distacco del personale)

1. È autorizzato il distacco temporaneo di dipendenti pubblici o privati presso i partiti politici, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali e secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Presso ciascun partito possono essere distaccati dipendenti pubblici o privati in numero complessivo contemporaneo non superiore al numero dei parlamentari eletti presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

3. Nessun lavoratore dipendente può essere distaccato presso un partito per una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi.

4. Il distacco presso i partiti non è cumulabile con il distacco sindacale.

5. Gli oneri comunque derivanti dalla prestazione dell'attività lavorativa, ivi compresi la retribuzione e gli altri compensi erogati al lavoratore, sono posti a carico del partito. Al relativo rimborso ai rispettivi datori di lavoro pubblici e privati provvede direttamente l'Alta autorità di vigilanza a valere sul contributo dello Stato di cui all'articolo 13.

6. Nessun pregiudizio potrà derivare alla carriera del lavoratore dipendente, pubbli-

co o privato, per effetto dello svolgimento delle sue mansioni in regime di distacco presso un partito, nè l'avvenuto distacco potrà costituire titolo di preferenza per la progressione di carriera o per trasferimenti di ufficio.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23

(Agevolazioni fiscali)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi finanziari ai partiti politici ed alle fondazioni di cui agli articoli 14 e 17. I contributi possono essere dedotti dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 50 per cento e fino all'importo massimo di lire cinque milioni nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. A decorrere dall'esercizio 1992, in allegato al rendiconto finanziario, i partiti e le fondazioni debbono predisporre gli elenchi dei contributi percepiti ai sensi del comma 1, di importo superiore ad un milione di lire. Negli elenchi debbono essere compresi anche i contributi erogati direttamente ai gruppi parlamentari, alle articolazioni politico-organizzative o ai raggruppamenti interni dei partiti politici, nonchè ai membri del Parlamento, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, e a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale nei partiti politici o nelle fondazioni costituite a norma degli articoli 14 e 17. I soggetti di cui al presente comma sono tenuti, per non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 33, a versare ai rispettivi partiti o alle loro fondazioni i contributi da

essi percepiti non oltre il trentesimo giorno dal percepimento, salvo quanto disposto dall'articolo 24.

Art. 24.

(Contributi ai candidati)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi ai candidati alle elezioni per il Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per i Consigli regionali.

2. I contributi possono essere erogati a partire dalla data di accettazione della candidatura, e per tutta la durata della campagna elettorale.

3. Entro il trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni, i candidati che hanno percepito contributi ai sensi del presente articolo debbono depositare presso l'Alta autorità di vigilanza l'elenco dei contributi di importo superiore a cinquecentomila lire.

Art. 25.

(Contributi ai promotori dei referendum)

1. Le persone fisiche possono erogare contributi ai promotori dei *referendum*, di cui agli articoli 7 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. I contributi possono essere dedotti dal reddito delle persone fisiche, nella misura del 50 per cento e fino all'importo massimo di lire due milioni nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto dal Ministro delle finanze.

2. I contributi possono essere erogati dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle richieste, accompagnate dalle prescritte sottoscrizioni, presso l'Ufficio centrale per il *referendum*.

3. Entro il trentesimo giorno successivo a tale data e comunque non oltre cinque mesi dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle richieste, i promotori del *referendum* debbono depositare presso l'Alta autorità di vigilanza l'elenco dei

contributi di importo superiore a cinquecentomila lire.

Art. 26.

*(Contributi per la politica diffusa
delle donne)*

1. Le persone fisiche possono erogare contributi alle associazioni o fondazioni, escluse le fondazioni di cui agli articoli 14 e 17, che abbiano per fine statutario la promozione della partecipazione politica delle donne. I contributi possono essere dedotti dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 50 per cento e fino all'importo massimo di lire due milioni nell'anno cui si riferisce la dichiarazione. Le modalità di attuazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le associazioni e fondazioni di cui al presente articolo debbono depositare entro il 31 dicembre di ciascun anno, presso l'Alta autorità di vigilanza, l'elenco completo dei contributi ricevuti di importo superiore a cinquecentomila lire.

Art. 27.

*(Divieto di contributi
delle persone giuridiche)*

1. Sono vietati i contributi ai partiti politici, ai candidati, alle fondazioni e ai comitati promotori di cui alla presente legge, da parte di persone giuridiche italiane ed estere.

Art. 28.

(Mutui bancari)

1. Gli istituti di credito non possono concedere ai partiti politici ed alle fondazioni di cui all'articolo 14 mutui con tassi annui di interesse che si discostino di più di un punto percentuale dal tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Art. 29.

(Contributi finanziari dello Stato)

1. I contributi finanziari a carico dello Stato previsti dalla presente legge sono stabiliti per l'anno finanziario 1993 nei seguenti importi:

- a) per il contributo alle elezioni politiche, in complessive lire 50.000 milioni;
- b) per il contributo alle elezioni europee, in complessive lire 40.000 milioni;
- c) per il contributo alle elezioni regionali, in complessive lire 60.000 milioni;
- d) per il contributo ai promotori dei referendum nelle campagne referendarie, in complessivi 10.000 milioni;
- e) per le attività istituzionali di cui all'articolo 14, in complessive lire 50.000 milioni.

2. Per ciascun anno successivo al 1993 le somme di cui al comma 1 sono rivalutate nella misura del 50 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica nel precedente anno solare.

Art. 30.

(Oneri finanziari)

1. Alla copertura degli oneri finanziari della presente legge, previsti per l'esercizio 1993 in 150 miliardi di lire, si provvede a carico della proiezione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1006 e 1007 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO VI

NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO
DEI PARTITI POLITICI

Art. 31

(Statuto e regolamento per le candidature)

1. Al fine di accedere ai contributi ed alle agevolazioni di cui alla presente legge, i partiti politici debbono approvare in atto pubblico un proprio statuto ed un regolamento per la formazione delle liste elettorali e la designazione delle candidature e depositarne copia presso l'Alta autorità di vigilanza.

2. Lo statuto ed il regolamento devono garantire, attraverso norme antidiscriminatorie, l'accesso delle donne agli organismi dirigenti di ogni livello e la loro presenza nelle liste elettorali in misura da predeterminare nel minimo percentuale.

3. Chiunque ne abbia interesse può agire in giudizio per il rispetto dello statuto e del regolamento di cui al comma 2.

Art. 32.

(Diritto all'iscrizione)

1. Ciascun cittadino ha diritto ad iscriversi ad un partito politico. La domanda di iscrizione, prodotta secondo le modalità previste dallo statuto del partito, si intende accolta se entro trenta giorni non siano stati comunicati ai cittadini le ragioni del mancato accoglimento.

TITOLO VII

DIVIETI E SANZIONI

Art. 33.

(Divieti)

1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

modo erogati, anche indirettamente o sotto forma di servizi, da parte di organi della pubblica amministrazione e di enti pubblici a favore di partiti politici, delle fondazioni di cui alla presente legge, dei membri del Parlamento nazionale, dei membri italiani del Parlamento europeo, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, dei candidati alle predette cariche, dei raggruppamenti interni dei partiti politici, nonché di coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica o amministrativa al livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei partiti politici e delle rispettive fondazioni.

Art. 34.

(Sanzioni)

1. Chiunque non adempia agli obblighi o contravvenga ai divieti di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 33, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa, fino al triplo delle somme versate o percepite in violazione della presente legge. Alla condanna seguono l'interdizione dai pubblici uffici da due a dieci anni e, per i revisori dei conti che abbiano certificato il falso, la sospensione dall'esercizio della professione per la medesima durata. Alla pena soggiacciono tanto gli erogatori quanto i percettori dei contributi vietati.

2. Quando sia stata promossa l'azione penale in relazione ai reati di cui alla presente legge, l'Alta autorità di vigilanza può disporre la sospensione dell'erogazione dei contributi pubblici dovuti ai partiti, a titolo di rimborso elettorale, o alle rispettive fondazioni in misura pari al doppio delle somme contestate. In tale caso, come in ogni altro caso di contestazione o di ritardo nella riscossione, l'Alta autorità di vigilanza provvede al deposito bancario della somma destinata al contributo.

3. A seguito di sentenza definitiva di condanna per i reati di cui alla presente legge, l'Alta autorità di vigilanza dispone la decurtazione dei contributi pubblici dovuti ai partiti, a titolo di rimborso elettorale, o

alle rispettive fondazioni, in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

(Anticipazione dei contributi spettanti ai partiti)

1. Per l'anno finanziario 1993, entro il 30 giugno lo Stato corrisponde ai rappresentanti legali dei partiti, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre a norma dell'articolo 13, una somma pari al 50 per cento del contributo spettante ai partiti medesimi per l'anno finanziario 1992, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36.

(Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni.